



# COMUNE DI MILENA

*(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)*

## PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

sulla proposta di delibera della Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2021

Oggetto: - **“Approvazione schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023”**

Espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

### Il Revisore dei Conti

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di giugno;

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023” ai fini di rendere il parere;

Premesso:

- che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali.

- che principio fondamentale della contabilità armonizzata è quello della programmazione alla quale gli Enti devono ispirare tutta la loro gestione e il documento che, nel nuovo quadro, ne diventa depositario è infatti il DUP - Documento Unico di Programmazione.

- che l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni e che il suddetto documento costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

- Il suddetto termine, come chiarito dall'IFEL non ha natura perentoria e, quindi, alcuna sanzione si ricollega al mancato rispetto dello stesso;

Vista la legge n.178/2020, legge di stabilità 2021, che prevede numerose norme di interesse per gli enti locali, sia in termini di conferme di finanziamenti e agevolazioni già stabilite nel 2020 in relazione alla emergenza epidemiologica da Covid-19, sia in termini di estensione di deroghe ad alcune disposizioni contabili;

Visto l'art.3 del d.l. n.56/2021 che ha spostato la scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio 2021;

Dato Atto che dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il nuovo Canone Unico Patrimoniale, che sostituisce la Tosap la Cosap e l'imposta Comunale sulla pubblicità, come stabilito dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160 (legge di stabilità 2020) e rilevato che all'interno della anzidetta normativa è stato previsto l'istituzione del canone mercatale;

Rilevato che è stato reso parere per il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, atteso che lo stesso costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Visto l'art. 174 comma 1 - del d.lgs. 267/2000, in base al quale compete alla Giunta Comunale predisporre lo schema del bilancio di previsione finanziario, da proporre al consiglio comunale, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;

Vista in merito la deliberazione della Giunta Comunale n...40 del 09 giugno 2021 con la quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione 2021/2023 e i relativi allegati;

Preso atto:

- che, nella redazione del suddetto schema, si è tenuto conto dell'attuale contesto normativo che dava seguito ad un trend già avviato nell'ultimo biennio consistente in una politica meno restrittiva, attuata attraverso una rinnovata autonomia nella politica delle entrate tributarie, con il superamento dei

limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica, nonché attraverso un affievolimento delle politiche di riduzione della spesa;

- che, ciononostante, questo rinnovato scenario è stato duramente condizionato dagli effetti negativi in campo economico e sociale determinati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la quale, ad oggi, persiste un clima di incertezza generalizzato che produrrà ancora i suoi effetti, si ritiene, su tutto il primo anno del bilancio 2021-2023.

- che la redazione del bilancio di previsione 2021-2023 ha quindi dovuto tenere conto di questa particolare e difficile situazione, soprattutto nella determinazione degli stanziamenti in entrata con conseguente contrazione della capacità di spesa.

- che per ciò che concerne la Tassa sui Rifiuti (TARI), l'art. 30 – comma 5 – del d.l. 22/03/2021 n.41, ha stabilito che “limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno”;

- che all'approvazione delle tariffe TARI per l'esercizio 2021, pertanto, si provvederà dopo l'approvazione del P.E.F. del servizio di igiene ambientale integrato da adottare entro il 30 giugno 2021, per cui nello schema del bilancio di previsione 2021/2023, temporaneamente e sino all'approvazione del PEF 2021 e della relativa tariffa TARI, si confermano le previsioni del bilancio 2020, tenendo conto delle variazioni apportate con la deliberazione consiliare n.42 del 30/11/2020, e la deliberazione consiliare n.43 del 30/11/2020, con la quale sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio determinati dal servizio di igiene ambientale, debiti che sono stati rateizzati nel triennio 2021/2023;

Rilevato, ancora:

- che a seguito della procedura di gara svolta dalla S.R.R. ATO CL3 Caltanissetta Provincia Nord, il servizio di igiene ambientale è stato appaltato a ditta esterna, a decorrere dal corrente esercizio finanziario e che il personale comunale dipendente dal Comune di Milena, comandato presso la società servizi e impianti, che svolgeva il servizio per conto della SRR da cui era controllata, è stato reinternalizzato nel servizio del Comune, per cui il costo per gli emolumenti da corrispondere al personale anzidetto non può più essere messo a carico del Piano Economico Finanziario del servizio di igiene ambientale, ma grava sulla fiscalità generale del Comune;

- che tale ulteriore spesa, ha determinato uno squilibrio di parte corrente del bilancio di previsione 2021/2023, che postula interventi di riequilibrio da adottare secondo quanto prevede l'ordinamento finanziario enti locali;

- che, in atto, allo scopo di raggiungere momentaneamente l'equilibrio di parte corrente per l'approvazione del bilancio di previsione, è stato ridotto l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità appostato nel bilancio, è stata eliminata la previsione del fondo di garanzia dei debiti commerciali e non è stato appostato il fondo per il rinnovo contrattuale dei dipendenti, significando che tali misure sono momentanee, in attesa di approvare entro il mese di giugno 2021 il nuovo Piano Economico Finanziario del servizio di igiene ambientale e di adottare misure di riequilibrio strutturali del bilancio di previsione;

- che ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Dato atto:

- che alla luce delle considerazioni che precedono il pareggio del Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato raggiunto in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'ordinamento finanziario enti locali e nel principio contabile applicato 4/1, ad eccezione di alcune voci di spesa concernenti gli accantonamenti alla missione 20 di cui si è sopra argomentato;

- che il tasso di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale, (mensa scolastica) sulla base delle tariffe aggiornate e dei costi preventivati, si attesta al 25,64%;

- che con la deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 29/03/2021 è stata approvata la "Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie da cedersi in proprietà o diritto in superficie. Determinazione prezzi di cessione esercizio 2021;

Considerato:

- che la spesa corrente è stata prevista in bilancio in ragione di quanto necessario ed indispensabile a garantire il funzionamento e il livello qualitativo di tutti i servizi forniti alla collettività e in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili nel periodo cui si riferisce il bilancio di previsione finanziario, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale;

- che rimane tuttavia alto il livello di controllo e verifica delle spese correnti, in dipendenza della reale disponibilità delle risorse e delle finalità che si intendono perseguire anche in funzione dell'eventuale prolungamento dello stato emergenziale legato alla pandemia da Covid-19;

- che la redazione del bilancio di previsione 2021-2023 non prevede il finanziamento di alcuna spesa corrente con oneri di urbanizzazione e le previsioni di entrata, ove riguardanti poste caratterizzate da profili di non assoluta certezza o di ripetitività, sono state quantificate e destinate a spese di carattere non ripetitivo.

Preso atto:

- che le spese del personale sono state calcolate sulla base del vigente C.C.N.L. del 21/05/2018 e della programmazione triennale 2021/2023 del fabbisogno del personale prevista dall'art. 91, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, prevedendo per ciascuna missione e programma contenente spese di personale, i fondi destinati alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale e dell'elemento perequativo ai sensi dell'art. 1, comma 437, della Legge 145/2018;

- che il conferimento degli incarichi di collaborazione non può comportare una spesa complessivamente superiore allo 0,5% delle risorse previste nelle entrate correnti e può riguardare solo attività istituzionali dell'ente rispetto alle quali non si riscontrino, nell'ambito della struttura comunale a ciò deputata, una adeguata e sufficiente professionalità. Il conferimento di tali incarichi, se di consulenza, presuppone, inoltre, la preventiva consultazione o utilizzazione degli appositi servizi forniti da associazioni delle quali il comune fa parte (es. Anci, Anusca).

Rilevato

- che la programmazione dei lavori pubblici ha seguito quanto disposto dall'articolo 21 del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016. Il relativo programma triennale e l'elenco annuale, è stato approvato dal consiglio comunale con la deliberazione n. 8 del 29/03/2021; Pertanto le previsioni delle spese d'investimento sono state iscritte nel bilancio finanziario 2021-2023 sulla base del citato programma;

- che il pareggio finanziario nel bilancio di previsione comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare sia in sede di previsione che durante la gestione, in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio (controllo interno), e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;

- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

- la nota integrativa;
- la relazione del revisore dei conti; da acquisire sulla base dello schema di bilancio approvato dalla Giunta Comunale;
- il prospetto delle spese previste per utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali e delle funzioni delegate dalla Regione, Ai sensi dell'articolo 18-bis del D.Lgs. n. 118 del 2011, e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 91 del 31/05/2011;
- è stato allegato altresì il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", ovvero un sistema di indicatori semplici, misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, che sarà oggetto di separata pubblicazione ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 33/2013;
- viene altresì allegata al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000, la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia ed aggiornata con Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2018;

Con riguardo al rendiconto 2019, si evidenzia che lo stesso risulta pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ed è consultabile al seguente link:

<https://www.comune.milena.cl.it/milena/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/135>

Si evidenzia, altresì, che il Comune, per l'anno 2019 si è avvalso della facoltà data agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233 bis del D.Lgs 267/2000, modificato dall'art. 1 comma 831 della legge di bilancio 145/2018, inserendola nella deliberazione di approvazione del rendiconto;

Tutto ciò premesso

#### VISTA LA PROPOSTA

- 1) Di richiamare la premessa in narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare ai sensi dell'art. 174, del D.Lgs. n. 267/2000 il bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, dando atto che lo stesso presenta le seguenti risultanze finali:

| <b>ENTRATE</b>                                        |                     |                     |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Descrizione</b>                                    | <b>2021</b>         | <b>2022</b>         | <b>2023</b>         |
| Titolo I° entrate tributarie                          | 1.175.796,25        | 943.127,7           | 943.127,73          |
| Titolo II° trasferimenti correnti                     | 1.821.516,38        | 1.616.164,04        | 1.616.164,04        |
| Titolo III° entrate extratributarie                   | 64.438,53           | 55.790,18           | 55.790,18           |
| Titolo IV entrate in conto capitale                   | 746.515,24          | 86.342,65           | 86.342,65           |
| Titolo V entrate da riduzione di attività finanziarie | 3.163,13            | 0                   | 0                   |
| Titolo VI accensione di prestiti                      | 0                   | 0                   | 0                   |
| Titolo VII anticipazioni da istituto tesoriere        | 60000,00            | 60000,00            | 600000,00           |
| Titolo 9 entrate per conto terzi partite di giro      | 1.628.083,35        | 1.629.711,44        | 1.629.711,44        |
| <b>totale</b>                                         | <b>6.039.512,88</b> | <b>4.931.136,04</b> | <b>4.931.136,04</b> |
| <b>SPESE</b>                                          |                     |                     |                     |
| Titolo I spese correnti                               | 3.052.751,1         | 2.609.881,95        | 2.609.881,95        |

|                                                                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                |              |              |              |
| Titolo II spese in conto capitale                              | 749.678,37   | 86.342,65    | 86.342,65    |
|                                                                |              |              |              |
| Titolo 4 rimborso prestiti                                     | 9.000,00     | 5.200,00     | 5.400,00     |
|                                                                |              |              |              |
| Titolo 5 chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere | 600.000,00   | 600.000,00   | 600.000,00   |
|                                                                |              |              |              |
| Titolo 7 uscite per conto terzi e partite di giro              | 1.628.083,35 | 1.629.711,44 | 1.629.711,44 |
|                                                                |              |              |              |
| Totale                                                         | 6.039.512,88 | 4.931.136,04 | 4.931.136,04 |

3) Di dare atto che il bilancio di previsione 2021-2023 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'art. 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

4) Di dare atto altresì che:

- si intendono confermate, per l'esercizio 2021, le aliquote dell'imposta unica comunale (IMU) approvate nel 2020;
- si intendono confermate le aliquote e/o tariffe delle entrate tributarie, fatte salve le tariffe del Canone Unico patrimoniale, già deliberate dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.25 del 28/04/2021;

5) di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati sull'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013;

6) dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività, ai sensi dell'art.12 – comma 2 – della l.r. 44/91, attesa l'urgenza dell'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

;

### Tenuto conto

Della attestazione in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio.

Della attestazione in ordine alla regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio.

Che il bilancio è stato redatto in conformità alla normativa vigente;

Che in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi forniti dal Comune le entrate previste risultano essere attendibili.

Le spese previste sono da ritenersi congrue in relazione all'ammontare delle risorse consumate negli esercizi precedenti e ai programmi che il Comune intende svolgere.

Sono state rispettate le norme di contenimento della spesa pubblica.

Risulta essere salvaguardato l'equilibrio di bilancio.

Si Evidenzia comunque l'urgente necessità di intervenire in sede di riequilibrio, per le seguenti motivazioni:

Il bilancio si presenta un equilibrio complessivo e rispetta gli equilibri finanziari previsti dai principi contabili; pur tuttavia, come anche illustrato nelle premesse della citata deliberazione, vi sono alcune criticità finanziarie da risolvere; in particolare è inferiore alla misura prevista dal principio contabile applicato n. 4/2, il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità. Tale fondo, com'è noto, è determinato dalla percentuale di tributi non incassati nell'ultimo quinquennio, per cui in bilancio l'appostamento del fondo è stata effettuata in misura inferiore a quella richiesta dal principio contabile anzi citato. Ciò nondimeno, si ritiene che sia necessario da parte degli uffici competenti una ulteriore istruttoria finalizzata ad accertare se i processi di recupero delle somme non riscosse soprattutto per la Tari e per gli altri tributi locali, potranno ridurre in modo significativo la percentuale del non riscosso e quindi abbassare la misura dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'approvazione entro il 30 giugno 2021 del piano economico finanziario e delle tariffe Tari 2021, comporteranno delle variazioni agli stanziamenti oggi appostati in entrata e in uscita del bilancio di previsione 2021.

Ciò premesso, lo scrivente ritiene che, non essendovi altre criticità di rilievo, il bilancio di previsione possa essere approvato, con le seguenti prescrizioni:

Procedere ad una adeguata istruttoria per quanto concerne l'attività già avviata lo scorso anno e proseguita in quello corrente, di recupero delle somme non riscosse per tributi locali, al fine di eventualmente rideterminare il fondo crediti di dubbia esigibilità, nel rispetto del principio contabile applicato 4/2, tenendo conto dell'attività in questione;

Procedere entro il termine del 30 luglio 2021, come previsto dall'ordinamento finanziario enti locali, al riequilibrio finanziario, tenendo conto dell'attività gestionale svolta sinora e di quanto è già stato emanato e dei provvedimenti che medio tempore dovessero essere emanati dal governo centrale e da quello regionale, in materia di emergenza Covid e di sostegno alle autonomie locali.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato, il Revisore dei Conti,

**Esprime**

**parere FAVOREVOLE** sulla richiesta di parere del Consiglio Comunale n. 31 del 22.06.2021 avente ad oggetto:

**“Approvazione schema di bilancio di previsione dell'esercizio 2021 e bilancio pluriennale 2021/2023.”**

**Milena**, lì 29 giugno 2021

**Il Revisore dei conti**

dott. Massimiliano Principe

